

Gazzetta ufficiale C 174

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

56° anno

20 giugno 2013

Numero d'informazione

Sommario

Pagina

II *Comunicazioni*

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI
DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2013/C 174/01

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 TFUE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni (1) 1

IV *Informazioni*

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI
DELL'UNIONE EUROPEA

Consiglio

2013/C 174/02

Decisione del Consiglio, del 18 giugno 2013, relativa alla nomina e sostituzione di membri del consiglio di direzione del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale 4

Commissione europea

2013/C 174/03

Tassi di cambio dell'euro 5

IT

Prezzo:
3 EUR

(1) Testo rilevante ai fini del SEE, eccetto per i prodotti dell'allegato I del trattato

(segue)

2013/C 174/04

Decisione della Commissione, del 18 giugno 2013, che istituisce il gruppo di esperti della Commissione sui contratti di *cloud computing*

6

V Avvisi

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO)

2013/C 174/05

Bando di concorso generale

9

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte EFTA

2013/C 174/06

Ricorso presentato il 13 marzo 2013 da Bentzen Transport AS contro l'Autorità di vigilanza EFTA (Causa E-2/13)

10

2013/C 174/07

Ricorso proposto il 6 aprile 2013 da DB Schenker contro l'Autorità di vigilanza EFTA (Causa E-4/13) 11

2013/C 174/08

Ricorso proposto l'8 aprile 2013 da DB Schenker contro l'Autorità di vigilanza EFTA (Causa E-5/13) 12

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

2013/C 174/09

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.6933 — Vitol/Phillips 66 Power Operations) — Caso ammissibile alla procedura semplificata⁽¹⁾

13



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

II

(Comunicazioni)

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 TFUE**Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni****(Testo rilevante ai fini del SEE, eccetto per i prodotti dell'allegato I del trattato)**

(2013/C 174/01)

Data di adozione della decisione	25.4.2013	
Numero di riferimento dell'aiuto di Stato	SA.35773 (12/N)	
Stato membro	Repubblica ceca	
Regione	Vysočina	—
Titolo (e/o nome del beneficiario)	Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014–2020	
Base giuridica	1) Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014–2020 (viz Příloha 2) 2) Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů 3) Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů	
Tipo di misura	Regime	—
Obiettivo	Silvicoltura, Tutela dell'ambiente	
Forma dell'aiuto	Sovvenzione diretta	
Dotazione di bilancio	Dotazione totale: 280 milioni di CZK Dotazione annuale: 40 milioni di CZK	
Intensità	100 %	
Durata	1.1.2014-31.12.2020	
Settore economico	Silvicoltura e utilizzo di aree forestali	
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto	Kraj Vysočina Žižkova 57 587 33 Jihlava ČESKÁ REPUBLIKA	
Altre informazioni	—	

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
<http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm>

Data di adozione della decisione	13.5.2013	
Numero di riferimento dell'aiuto di Stato	SA.35774 (13/N)	
Stato membro	Regno Unito	
Regione	—	
Titolo (e/o nome del beneficiario)	The National Forest Changing Landscape Scheme	
Base giuridica	Section 153 of the Environmental Protection Act 1990 (as inserted by the Financial Assistance for Environmental Purposes Order 1995). Chapter 21 of the Forestry Act 1979. Part 8, chapter 1 of the Natural Environment and Rural Communities Act 2006.	
Tipo di misura	Regime	—
Obiettivo	Silvicoltura	
Forma dell'aiuto	Sovvenzione diretta	
Dotazione di bilancio	Dotazione totale: 9 milioni di GBP Dotazione annuale: 1,50 milioni di GBP	
Intensità	100 %	
Durata	1.7.2013-30.6.2019	
Settore economico	Silvicoltura e utilizzo di aree forestali	
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto	National Forest Company Enterprise Glade, Bath Yard, Moira, Swadlincote Derbyshire DE12 6BA UNITED KINGDOM	
Altre informazioni	—	

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
<http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm>

Data di adozione della decisione	10.4.2013	
Numero di riferimento dell'aiuto di Stato	SA.36026 (13/N)	
Stato membro	Italia	
Regione	Valle d'Aosta	—
Titolo (e/o nome del beneficiario)	Organizzazione delle attività regionali di protezione civile — contributi al settore agricolo	
Base giuridica	Legge regionale 18 gennaio 2001, n. 5 «Organizzazione delle attività regionali di protezione civile» Delibera della Giunta regionale n. 2377 del 12 luglio 2004 Delibera della Giunta regionale n. 2378 del 12 luglio 2004 Delibera della Giunta regionale n. 3509 dell'11 ottobre 2004 Delibera della Giunta regionale n. 2705 del 2 ottobre 2009	
Tipo di misura	Regime	—
Obiettivo	Calamità naturali o altri eventi eccezionali	
Forma dell'aiuto	Sovvenzione diretta	
Dotazione di bilancio	Dotazione totale: 0,30 milioni di EUR Dotazione annuale: 0,30 milioni di EUR	
Intensità	70 %	
Durata	10.4.2013-31.12.2018	
Settore economico	Agricoltura, silvicultura e pesca	
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto	Regione autonoma Valle d'Aosta Piazza Deffeyes 1 Aosta AO ITALIA	
Altre informazioni	—	

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

<http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm>

IV

(Informazioni)

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 18 giugno 2013

relativa alla nomina e sostituzione di membri del consiglio di direzione del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale

(2013/C 174/02)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

DECIDE:

visto il regolamento (CEE) n. 337/75 del Consiglio, del 10 febbraio 1975, relativo all'istituzione di un Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale, in particolare l'articolo 4 (1),

vista la candidatura presentata al Consiglio dalla Commissione nella categoria dei rappresentanti dei datori di lavoro,

considerando quanto segue:

- (1) Con decisione del 16 luglio 2012 (2), il Consiglio ha nominato i membri del consiglio di direzione del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale per il periodo dal 18 settembre 2012 al 17 settembre 2015.
 - (2) Un posto di membro del consiglio di direzione del Centro nella categoria dei rappresentanti dei datori di lavoro è vacante per la Grecia,

Articolo unico

La persona seguente è nominata membro del consiglio di direzione del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale per la restante durata del mandato, ossia fino al 17 settembre 2015:

RAPPRESENTANTI DELLE ORGANIZZAZIONI DEI DATORI DI LAVORO:

GRECIA

Michalis KOUROUTOS

Fatto a Lussemburgo, il 18 giugno 2013

Per il Consiglio

Il presidente

P. HOGAN

⁽¹⁾ GU L 39 del 13.2.1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 228 del 31.7.2012, pag. 3.

COMMISSIONE EUROPEA

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾

19 giugno 2013

(2013/C 174/03)

1 euro =

	Moneta	Tasso di cambio		Moneta	Tasso di cambio
USD	dollari USA	1,3406	AUD	dollari australiani	1,4105
JPY	yen giapponesi	127,44	CAD	dollari canadesi	1,3673
DKK	corone danesi	7,4596	HKD	dollari di Hong Kong	10,3981
GBP	sterline inglese	0,85580	NZD	dollari neozelandesi	1,6749
SEK	corone svedesi	8,5750	SGD	dollari di Singapore	1,6841
CHF	franchi svizzeri	1,2326	KRW	won sudcoreani	1 515,21
ISK	corone islandesi		ZAR	rand sudafricani	13,3336
NOK	corone norvegesi	7,6765	CNY	renminbi Yuan cinese	8,2139
BGN	lev bulgari	1,9558	HRK	kuna croata	7,4805
CZK	corone cecche	25,686	IDR	rupia indonesiana	13 282,17
HUF	fiorini ungheresi	293,99	MYR	ringgit malese	4,2250
LTL	litas lituani	3,4528	PHP	peso filippino	57,804
LVL	lats lettoni	0,7016	RUB	rublo russo	43,1798
PLN	zloty polacchi	4,2598	THB	baht thailandese	41,197
RON	leu rumeni	4,4978	BRL	real brasiliano	2,9208
TRY	lire turche	2,5238	MXN	peso messicano	17,2401
			INR	rupia indiana	78,8210

⁽¹⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 giugno 2013

che istituisce il gruppo di esperti della Commissione sui contratti di *cloud computing*

(2013/C 174/04)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

dal fornitore successivamente alla conclusione dello stesso, la risoluzione del contratto e i relativi effetti, compresa la questione della conservazione dei dati.

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

considerando quanto segue:

(1) Il 27 settembre 2012 la Commissione ha adottato una comunicazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni dal titolo «Sfruttare il potenziale del *cloud computing* in Europa»⁽¹⁾. Nella comunicazione la Commissione esplicita l'obiettivo di rendere possibile e agevolare un'espansione più rapida del *cloud computing* in tutti i settori dell'economia suscettibili di ridurre i costi delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e che, insieme all'adozione di nuove prassi commerciali digitalizzate, possono aumentare la produttività, la crescita e l'occupazione.

(2) Fra le altre azioni annunciate nella comunicazione, la Commissione intende adoperarsi per garantire clausole eque e sicure nei contratti di *cloud computing*. Questa azione risponde alle preoccupazioni delle parti interessate relative ai contratti di *cloud computing*. Da un lato, i fornitori di servizi di *cloud computing* hanno indicato che la complessità e l'incertezza del quadro giuridico esistente rendono più difficili le attività transfrontaliere. Dall'altro, anche se la legislazione vigente nell'Unione tutela i consumatori che si avvalgono dei servizi di *cloud computing*, i consumatori sono spesso ignari dei loro diritti e non sono informati dal fornitore in modo sufficientemente chiaro e univoco in merito alle clausole contrattuali. I rappresentanti dei consumatori e delle piccole e medie imprese hanno inoltre indicato che le condizioni vaghe e non equilibrate nei contratti di *cloud computing* li scoraggiano dal sottoscrivere tali servizi. La Commissione intende altresì affrontare gli aspetti relativi alla protezione dei dati personali connessi ai contratti di *cloud computing*.

(3) Le preoccupazioni degli utenti riguardano fra l'altro le questioni contrattuali afferenti alla responsabilità diretta e indiretta e alle sue eventuali limitazioni, per esempio in caso di violazioni della sicurezza, integrità dei dati, riservatezza, o continuità del servizio, correttivi alle interruzioni del servizio, come il tempo di inattività o la perdita di dati, le modifiche unilaterali del contratto apportate

(4) La Commissione intende agevolare il miglioramento degli accordi contrattuali fra i fornitori di servizi di *cloud computing* e i consumatori e le piccole imprese. Il risultato auspicato è costruire la fiducia e promuovere la diffusione e lo sviluppo dei servizi di *cloud computing* nell'Unione, tenuto conto del loro notevole potenziale economico. Essa intende altresì agevolare l'applicazione della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati⁽²⁾, nella misura in cui risulta pertinente per i contratti di *cloud computing*.

(5) La Commissione intende agevolare gli accordi fra le parti interessate promuovendo l'uso di clausole contrattuali eque e sicure nei contratti di *cloud computing* fra i fornitori di tali servizi e i consumatori e le piccole imprese. È opportuno che la Commissione operi a tal fine con il coinvolgimento attivo delle parti interessate che si avvalgono della loro esperienza e delle loro conoscenze nel settore del *cloud computing*. A tal fine la Commissione ritiene opportuno istituire un gruppo di esperti sui contratti di *cloud computing* fra i fornitori di servizi di *cloud computing* e i consumatori e le piccole imprese. I compiti del gruppo sono complementari al lavoro della Commissione sulle clausole tipo per gli accordi di servizio relativi al *cloud computing* destinate all'uso nei contratti fra i fornitori di servizi di *cloud computing* e gli utenti professionali.

(6) La Commissione ha già affrontato problemi di diritto contrattuale in grado di incidere sulla fiducia dei consumatori e delle imprese nel mercato unico digitale mediante la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un diritto comune europeo della vendita⁽³⁾. La proposta contiene anche norme sulla fornitura di «contenuti digitali» che trattano alcuni aspetti del *cloud computing*. È opportuno che il gruppo sia d'aiuto nello svolgimento di mansioni complementari in materia di clausole contrattuali eque e sicure per i consumatori e le piccole imprese per quanto attiene agli aspetti legati al *cloud computing* che esulano dal campo di applicazione del diritto comune europeo della vendita.

⁽¹⁾ COM(2012) 529 final.

⁽²⁾ GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

⁽³⁾ COM(2011) 635 definitivo.

- (7) È necessario che il gruppo includa parti interessate, operatori e organizzazioni che rappresentano i fornitori e i clienti di servizi di *cloud computing*, in particolare i consumatori e le piccole imprese nonché rappresentanti delle professioni legali o accademiche esperti in materia di contratti di *cloud computing* e negli aspetti della protezione dei dati personali afferenti a tali contratti. Il gruppo può altresì comprendere un numero limitato di specialisti del settore del diritto dei contratti di *cloud computing* che agiscano a titolo personale. È auspicabile che il gruppo consenta di individuare le migliori prassi relative ai contratti di *cloud computing* e collabori per garantire che le clausole contrattuali nell'ambito del *cloud computing* siano equi e sicure.
- (8) Occorre stabilire norme sulla divulgazione di informazioni da parte dei membri del gruppo di esperti.
- (9) I dati personali vanno trattati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati.
- (10) È opportuno stabilire la durata dell'applicazione della presente decisione. La Commissione valuterà l'opportunità di una proroga a tempo debito.

DECIDE:

Articolo 1

Gruppo di esperti della Commissione sui contratti di *cloud computing*

È istituito il gruppo di esperti denominato «gruppo di esperti sui contratti di *cloud computing*», nel prosieguo «il gruppo di esperti».

Articolo 2

Compiti

Il gruppo assiste la Commissione nell'identificazione di clausole contrattuali equi e sicure per i servizi di *cloud computing* destinati ai consumatori e alle piccole imprese. Il gruppo terrà in considerazione le migliori prassi di mercato relative alle clausole contrattuali dei contratti di *cloud computing*, nonché le disposizioni pertinenti della direttiva 95/46/CE.

Articolo 3

Consultazione

La Commissione ha facoltà di consultare il gruppo di esperti in merito a qualsivoglia questione legata ai contratti di servizi di *cloud computing* per i consumatori e le piccole imprese.

Articolo 4

Composizione — Nomina

- Il gruppo è composto da un numero di membri non superiore a 30.
- I membri sono:
 - persone fisiche nominate a titolo personale;

b) persone fisiche che rappresentano un interesse comune, come gli interessi dei fornitori e dei clienti di servizi di *cloud computing* o delle professioni legali;

c) organizzazioni di fornitori di servizi di *cloud computing*, clienti o di professioni legali.

3. I membri nominati a titolo personale sono nominati dal direttore generale della direzione generale della Giustizia fra specialisti o accademici che vantano una conoscenza specifica dei settori di cui agli articoli 2 e 3 e che hanno risposto all'invito a presentare candidature. Essi agiscono in piena indipendenza e dichiarano per iscritto che si impegnano ad agire al servizio dell'interesse pubblico e confermano altresì l'assenza di eventuali conflitti d'interesse.

Le persone fisiche nominate in rappresentanza di un interesse comune non possono rappresentare un singolo portatore d'interessi. Esse sono nominate dal direttore generale della direzione generale della Giustizia fra parti interessate che vantano una competenza specifica nei settori di cui agli articoli 2 e 3, che hanno risposto all'invito a presentare candidature e s'impegnano a contribuire al lavoro del gruppo.

Le organizzazioni sono nominate dal direttore generale della direzione generale della Giustizia fra le organizzazioni di parti interessate dei settori di cui agli articoli 2 e 3 e che hanno risposto all'invito a presentare candidature. Esse nominano i propri rappresentanti.

4. I membri che non siano più in grado di contribuire efficacemente ai lavori del gruppo, che si dimettano o che non soddisfino più le condizioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo, o di cui all'articolo 339 del trattato, possono essere sostituiti per il restante periodo del mandato.

5. I nominativi dei membri sono pubblicati nel registro dei gruppi di esperti della Commissione e di altri organismi analoghi (il «registro»). Per quanto riguarda le persone fisiche che rappresentano un interesse comune, è indicato l'interesse di parte che rappresentano.

6. I dati personali sono raccolti, trattati e pubblicati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001.

7. I membri del gruppo sono nominati per l'intera durata del periodo di applicazione della presente decisione.

Articolo 5

Funzionamento

- Il gruppo è presieduto da un rappresentante della Commissione.
- Il rappresentante della Commissione ha la facoltà di istituire sottogruppi al fine di esaminare questioni specifiche relative ai contratti di *cloud computing* per i consumatori e le

piccole imprese, in particolare per quanto attiene all'attuazione delle disposizioni della direttiva 95/46/CE in merito ai contratti di *cloud computing*. Tali sottogruppi sono sciolti non appena hanno espletato il loro mandato.

3. Il rappresentante della Commissione può chiedere a esperti non membri del gruppo che possiedono competenze specifiche in una materia oggetto di discussione, di partecipare in modo puntuale ai lavori del gruppo. Inoltre, il rappresentante della Commissione può concedere lo status di osservatore a persone, organizzazioni quali definite nelle regole orizzontali per i gruppi di esperti (regola 8, paragrafo 3), e a paesi candidati all'adesione (¹).

4. I membri del gruppo e i loro rappresentanti, così come gli esperti e gli osservatori invitati, sono tenuti al rispetto degli obblighi del segreto professionale stabiliti dai trattati e dalle relative norme di attuazione, nonché delle disposizioni della Commissione in materia di sicurezza riguardanti la protezione delle informazioni classificate UE, riportate nell'allegato alla decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom della Commissione (²). In caso di inosservanza di tali obblighi, la Commissione può prendere gli opportuni provvedimenti.

5. Il gruppo e i suoi sottogruppi si riuniscono nei locali della Commissione. Quest'ultima assicura i servizi di segreteria. Alle riunioni del gruppo e dei suoi sottogruppi possono partecipare altri funzionari della Commissione interessati ai lavori.

6. La Commissione pubblica i documenti relativi alle attività del gruppo come gli ordini del giorno, i verbali e i contributi dei partecipanti, inserendoli nel registro o mediante un link dal registro verso un sito web dedicato.

Qualora la divulgazione di un documento possa compromettere la tutela di un interesse pubblico o privato quale definito all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (³), è opportuno prevedere deroghe alla sua pubblicazione.

Tutti i risultati o i relativi diritti, compresi i diritti d'autore e altri diritti di proprietà intellettuale o industriale, ottenuti nello svolgimento delle attività del gruppo di esperti, sono di proprietà esclusiva dell'Unione, che può utilizzarli, pubblicarli, cederli o trasferirli a sua discrezione, senza limitazioni geografiche o di altra natura, salvo qualora esistano diritti di proprietà intellettuale o industriale anteriori all'avvio dei lavori del gruppo di esperti, nella misura in cui tali diritti anteriori siano stati dichiarati per iscritto alla Commissione prima dello svolgimento di qualsiasi attività del gruppo.

Articolo 6

Spese per le riunioni

1. I partecipanti alle attività del gruppo non sono remunerati per i servizi resi.
2. La Commissione rimborsa le spese di viaggio ed eventualmente di soggiorno sostenute dai partecipanti in relazione alle attività del gruppo in base alle norme da essa stabilite per i compensi degli esperti esterni.
3. Le spese di riunione sono rimborsate entro i limiti del bilancio annuale assegnato al gruppo dai servizi competenti della Commissione.

Articolo 7

Applicabilità

1. La presente decisione si applica fino al 1º luglio 2016. Entro tale data, la Commissione può decidere una sua eventuale proroga.

Fatto a Bruxelles, il 18 giugno 2013

Per la Commissione

Viviane REDING

Vicepresidente

(¹) http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/PDF/SEC_2010_EN.pdf

(²) GU L 317 del 3.12.2001, pag. 1.

(³) GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

UFFICIO EUROPEO DI SELEZIONE DEL PERSONALE
(EPSO)**BANDO DI CONCORSO GENERALE**

(2013/C 174/05)

L'Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) organizza il seguente concorso generale:

EPSO/AD/255/13 — Traduttori (AD 5) di lingua croata (HR)

Il bando di concorso è pubblicato in 23 lingue nella Gazzetta ufficiale C 174 A del 20 giugno 2013.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito dell'EPSO <http://blogs.ec.europa.eu/eu-careers.info/>

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

CORTE EFTA

Ricorso presentato il 13 marzo 2013 da Bentzen Transport AS contro l'Autorità di vigilanza EFTA

(Causa E-2/13)

(2013/C 174/06)

In data 13 marzo 2013, innanzi alla Corte EFTA, l'impresa Bentzen Transport AS, rappresentata dall'avvocato Line Voldstad, dello studio legale DLA Piper Norway DA, Postboks 1364 Vika, 0114 Oslo, Norvegia, ha proposto ricorso contro l'Autorità di vigilanza EFTA.

Il ricorrente chiede alla Corte EFTA di:

- 1) dichiarare nulla la decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA del 19 dicembre 2012, causa n. 71620, riguardante l'archiviazione di un procedimento contro la Norvegia, instaurato a seguito di una denuncia contro lo Stato in materia di appalti pubblici;
- 2) condannare l'Autorità di vigilanza EFTA al pagamento delle spese del presente procedimento.

Circostanze di fatto e di diritto e motivi addotti a sostegno del ricorso:

- La ricorrente è un'impresa locale norvegese che opera nel settore della gestione dei rifiuti dal 1992.
- La base giuridica del ricorso è la decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA nella causa n. 71620 di non avviare un procedimento contro la Norvegia, in seguito alla richiesta della ricorrente di verificare il rispetto delle direttive previste dall'accordo SEE nella gestione di una procedura di gara da parte del governo norvegese.

La ricorrente sostiene, tra l'altro, che:

- l'Autorità di vigilanza EFTA non abbia verificato la conformità dell'aggiudicazione dell'appalto pubblico alla direttiva 2004/18/CE e che abbia, pertanto, violato l'obbligo a essa incombente di rispettare l'articolo 2 della direttiva 2004/18/CE e le norme fondamentali dell'accordo SEE in materia di appalti pubblici, violando il principio della parità di trattamento;
- l'Autorità di vigilanza EFTA abbia violato l'obbligo speciale a essa incombente, a norma dell'articolo 23 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte, di vigilare a che le disposizioni dell'accordo SEE riguardanti gli appalti pubblici siano applicate dagli Stati EFTA e che
- l'Autorità di vigilanza EFTA abbia violato l'obbligo a essa incombente di motivare le decisioni, a norma dell'articolo 16 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte.

Ricorso proposto il 6 aprile 2013 da DB Schenker contro l'Autorità di vigilanza EFTA
(Causa E-4/13)
(2013/C 174/07)

Il 6 aprile 2013, innanzi alla Corte EFTA, le società Schenker North AB, Schenker Prvpak AB e Schenker Prvpak AS («DB Schenker»), rappresentate dall'avvocato Jon Midthjell, Advokatfirmaet Midthjell AS, Grev Wedels plass 5, 0151 Oslo, Norvegia, hanno proposto ricorso contro l'Autorità di vigilanza EFTA.

I ricorrenti chiedono alla Corte EFTA di:

- 1) annullare la decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA («ESA») del 7 febbraio 2013 nel caso n. 73038 (DB Schenker — accesso ai documenti), nella misura in cui rifiuta l'accesso ai documenti d'ispezione nella caso n. 34250 (Norway Post/Prvpak);
- 2) condannare l'Autorità di vigilanza (e gli eventuali intervenienti) al pagamento delle spese.

Circostanze di fatto e di diritto e motivi addotti a sostegno del ricorso:

- i ricorrenti, Schenker North AB, Schenker Prvpak AB e Schenker Prvpak AS, fanno parte di DB Schenker, un gruppo internazionale che si occupa di attività logistiche e di trasporto. Schenker North AB, comprese le sussidiarie Schenker Prvpak AS e Schenker Prvpak AB, gestisce le operazioni di trasporto del gruppo in Norvegia, Svezia e Danimarca.
- I ricorrenti hanno presentato il 3 agosto 2010 richiesta di accesso ai documenti del caso n. 34250 ai sensi delle norme sul diritto d'accesso pubblico ai documenti, previsto dalla decisione ESA n. 407/08/COL del 27 giugno 2008 (RAD). In una decisione del 16 agosto 2011, l'ESA ha rifiutato l'accesso ad alcuni documenti del fascicolo («documenti d'ispezione»). La decisione è stata annullata da una sentenza della Corte EFTA nella causa E-14/11, del 21 dicembre 2012, nella misura in cui è rifiutato l'accesso totale o parziale ai documenti d'ispezione del caso n. 34250 Norway Post/Prvpak.
- Con decisione ESA n. 300/12/COL il 5 settembre 2012 sono state adottate nuove norme in materia di accesso pubblico ai documenti. Il 7 febbraio 2013 ESA ha adottato la decisione di rifiutare l'accesso a un certo numero di documenti d'ispezione ai sensi delle nuove norme sul diritto d'accesso pubblico ai documenti. I ricorrenti chiedono di annullare tale decisione ai sensi dell'articolo 36 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e la Corte («AVC»).

I ricorrenti sostengono che l'Autorità di vigilanza EFTA ha, tra l'altro:

- adottato un punto di partenza illegittimo, ritenendo che il RAD 2012 non faccia parte del diritto SEE e non sia soggetto al principio d'interpretazione omogenea, e abbia conferito alle nuove norme un illegittimo effetto retroattivo;
- violato l'articolo 4, paragrafo 4, del RAD 2012 e l'obbligo di motivazione, di cui all'articolo 16 AVC; nonché
- violato il diritto di accesso parziale di cui all'articolo 4, paragrafo 9, del RAD 2012 e l'obbligo di motivazione, di cui all'articolo 16 AVC.

Ricorso proposto l'8 aprile 2013 da DB Schenker contro l'Autorità di vigilanza EFTA
(Causa E-5/13)
(2013/C 174/08)

L'8 aprile 2013, innanzi alla Corte EFTA, le società Schenker North AB, Schenker Privpak AB e Schenker Privpak AS («DB Schenker»), rappresentate dall'avvocato Jon Midthjell, Advokatfirmaet Midthjell AS, Grev Wedels plass 5, 0151 Oslo, Norvegia, hanno proposto ricorso contro l'Autorità di vigilanza EFTA.

I ricorrenti chiedono alla Corte EFTA di:

- 1) annullare la decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA («ESA») del 25 gennaio 2013 nel caso ESA n. 73075 (DB Schenker), nella misura in cui rifiuta l'accesso totale o parziale ai sensi dell'articolo 3, lettera a), RAD 2012 e dell'articolo 4, paragrafi 4 e 6, RAD 2012 ai documenti di causa relativi alla decisione ESA n. 321/10/COL (Norway Post — sistema fidelizzazione/sconto) e rifiuta di concedere l'accesso alla versione integrale della citata decisione ESA;
- 2) annullare la decisione ESA del 18 febbraio 2013 relativa al caso ESA n. 73075 (DB Schenker), nella misura in cui rifiuta l'accesso totale o parziale ai sensi dell'articolo 4, paragrafi 4 e 6, RAD 2012 ai documenti del fascicolo che hanno determinato la decisione ESA n. 321/10/COL (Norway Post — sistema fidelizzazione/sconto);
- 3) condannare ESA e gli eventuali intervenienti al pagamento delle spese.

Circostanze di fatto e di diritto e motivi addotti a sostegno del ricorso:

- i ricorrenti, Schenker North AB, Schenker Privpak AB e Schenker Privpak AS, fanno parte di DB Schenker, un gruppo internazionale che si occupa di attività logistiche e di trasporto. Schenker North AB, comprese le sussidiarie Schenker Privpak AS e Schenker Privpak AB, gestisce le operazioni di trasporto del gruppo in Norvegia, Svezia e Danimarca,
- i ricorrenti hanno presentato una richiesta di conferma all'ESA, il 14 gennaio 2013, per accesso ai documenti del fascicolo che hanno determinato la decisione ESA n. 321/10/COL (Norway post — sistema fidelizzazione/sconto) del 14 luglio 2010. Il 25 gennaio 2013 e il 18 febbraio 2013, l'ESA ha deciso in merito alla richiesta di accesso ai sensi delle sue nuove norme sul diritto d'accesso pubblico ai documenti (RAD 2012), adottato con decisione ESA n. 300/12/COL il 5 settembre 2012. I ricorrenti chiedono di annullare tali decisioni ai sensi dell'articolo 36 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e la Corte («AVC») nella misura in cui esse rifiutano l'accesso totale o parziale ai documenti richiesti.

I ricorrenti sostengono che l'Autorità di vigilanza EFTA:

- ha violato il diritto di accesso pubblico ai documenti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del RAD 2012 e dell'obbligo di motivazione, di cui all'articolo 16 dell'AVC per quanto attiene ai documenti di cui è rifiutato l'accesso ai sensi dell'articolo 3, lettera a), del RAD 2012,
- ha violato il diritto di accesso ai documenti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del RAD 2012 per quanto riguarda i documenti di cui è rifiutato l'accesso totale o parziale, a norma dell'articolo 4, paragrafo 6), del RAD 2012, nonché
- ha violato il diritto di accesso pubblico ai documenti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del RAD 2012 e l'obbligo di motivazione, di cui all'articolo 16 dell'AVC per quanto attiene ai documenti di cui è rifiutato l'accesso totale o parziale, a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, del RAD 2012.

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

COMMISSIONE EUROPEA

Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso COMP/M.6933 — Vitol/Phillips 66 Power Operations)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2013/C 174/09)

1. In data 14 giugno 2013 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio⁽¹⁾. Con tale operazione Vitol Holding BV («Vitol», Paesi Bassi), attraverso una delle sue controllate indirette al 100 %, Teak Power Operations Limited («Teak», Regno Unito), acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo esclusivo di Phillips 66 Power Operations Limited («PPOL», Regno Unito) mediante acquisto di quote.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- Vitol: opera su scala mondiale nella commercializzazione di vari prodotti di base tra cui petrolio greggio, prodotti petroliferi, GNL, gas naturale, carbone, energia elettrica e emissioni di carbonio,
- PPOL: opera nel Regno Unito nella produzione e nella fornitura all'ingrosso e al dettaglio di energia elettrica e nella produzione industriale di vapore per clienti industriali locali.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento comunitario sulle concentrazioni⁽²⁾, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all'indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.6933 — Vitol/Phillips 66 Power Operations, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).

⁽²⁾ GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32 («la comunicazione sulla procedura semplificata»).

PREZZO DEGLI ABBONAMENTI 2013 (IVA esclusa, spese di spedizione ordinaria incluse)

Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	1 300 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, su carta + DVD annuale	22 lingue ufficiali dell'UE	1 420 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	910 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, DVD mensile (cumulativo)	22 lingue ufficiali dell'UE	100 EUR all'anno
Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici), DVD, una edizione alla settimana	multilingue: 23 lingue ufficiali dell'UE	200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C — Concorsi	lingua/e del concorso	50 EUR all'anno

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, pubblicata nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, è disponibile in 22 versioni linguistiche. Tale abbonamento comprende le serie L (Legislazione) e C (Comunicazioni e informazioni).

Ogni versione linguistica è oggetto di un abbonamento separato.

A norma del regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta ufficiale L 156 del 18 giugno 2005, in base al quale le istituzioni dell'Unione europea sono temporaneamente non vincolate dall'obbligo di redigere tutti gli atti in lingua irlandese e di pubblicarli in tale lingua, le Gazzette ufficiali pubblicate in lingua irlandese vengono commercializzate separatamente.

L'abbonamento al Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici) riunisce le 23 versioni linguistiche ufficiali in un unico DVD multilingue.

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dà diritto a ricevere, su richiesta, i relativi allegati. Gli abbonati sono informati della pubblicazione degli allegati tramite un «Avviso al lettore» inserito nella Gazzetta stessa.

Vendita e abbonamenti

Gli abbonamenti ai diversi periodici a pagamento, come l'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, sono disponibili presso i nostri distributori commerciali. L'elenco dei distributori commerciali è pubblicato al seguente indirizzo:

http://publications.europa.eu/others/agents/index_it.htm

EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu>) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Il sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* nonché i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori.

Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: <http://europa.eu>

